

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

REGOLAMENTO DIDATTICO di ATENEO

(emanato con D.R. n. 407 del 20.09.2001 e modificato con DD.RR. nn. 41 del 24.01.2003, 209 del 08.04.2003, 211 del 10.04.2003, 226 del 22.04.2003, 242 del 24.04.2003, 268 del 19.05.2003, 446-447-448 e 449 del 16.09.2003, 478 del 02.10. 2003, 551 del 31.10.2003, 650 del 16.12.2003, 247 del 28.05.2004, 340 del 19.07.2004)

Aggiornato al luglio 2004

INDICE

TITOLO I OFFERTA FORMATIVA DELL'UNIVERSITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Autonomia didattica e Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 3 Strutture didattiche e Regolamenti didattici
- Art. 4 Titoli di studio
- Art. 5 Classi di Corsi di studio
- Art. 6 Classi di Corsi di studio di Ateneo ed interateneo
- Art. 7 Attivazione e disattivazione dei Corsi di studio
- Art. 8 Corsi di Laurea
- Art. 9 Corsi di Laurea specialistica
- Art. 10 Corsi di specializzazione
- Art. 11 Corsi di Dottorato di ricerca
- Art. 12 Corsi di Master di 1° e 2° livello

TITOLO II VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA, DEL PROFITTO E CERTIFICAZIONI

- Art. 13 Commissioni per la valutazione della didattica nell'Università
- Art. 14 Responsabilità sul regolare svolgimento dell'attività didattica
- Art. 15 Costituzione delle Commissioni per la valutazione del profitto
- Art. 16 Svolgimento degli esami per la valutazione del profitto
- Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio
- Art. 18 Commissione per il conseguimento del titolo di studio
- Art. 19 Certificazioni e Supplemento al diploma

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, REGOLAMENTI E ORDINAMENTI DIDATTICI

- Art. 20 La Facoltà, il Consiglio di Facoltà e il Regolamento di Facoltà
- Art. 21 I Consigli di Classe e il Regolamento della Classe
- Art. 22 Il Corso di studio, il Consiglio di Corso di studio
- Art. 23 Ordinamento didattico e Regolamento del Corso di studio
- Art. 24 Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio non inquadrato in una Facoltà
- Art. 25 Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio interateneo
- Art. 26 Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di Master
- Art. 27 Regolamento didattico del Dottorato di ricerca

TITOLO IV

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA DIDATTICA

- Art. 28 Commissioni didattiche paritetiche
- Art. 29 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti
- Art. 30 Mutuazione e sdoppiamento degli insegnamenti
- Art. 31 Manifesto annuale degli studi
- Art. 32 Calendario delle attività didattiche
- Art. 33 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
- Art. 34 Modalità di iscrizione ai Corsi di studio
- Art. 35 Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
- Art. 36 Studente a tempo pieno
- Art. 37 Studenti non a tempo pieno
- Art. 38 Studenti fuori corso e ripetenti
- Art. 39 Studenti lavoratori
- Art. 40 Sospensione degli studi
- Art. 41 Riconoscimento attività formativa svolta da studenti decaduti o rinunciari
- Art. 42 *Curricula*
- Art. 43 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali
- Art. 44 Crediti formativi universitari
- Art. 45 Sanzioni disciplinari

TITOLO V

MOBILITA' DEGLI STUDENTI A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

- Art. 46 Trasferimenti degli studenti ad altro Corso di studio nell'ambito dell'Università
- Art. 47 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei
- Art. 48 Mobilità internazionale degli studenti
- Art. 49 Didattica internazionale
- Art. 50 Ammissione alla frequenza di corsi singoli presso l'Università da parte di studenti iscritti presso università estere.
- Art. 51 Trasferimento degli studenti dell'Università presso altre università
- Art. 52 Mobilità degli studenti nell'ambito del Dottorato internazionale

TITOLO VI

ATTIVITA' DIDATTICHE SPECIALI

- Art. 53 Frequenza di singoli corsi di insegnamento
- Art. 54 Frequenza di Corsi intensivi
- Art. 55 Attività didattiche integrative
- Art. 56 Didattica multimediale e a distanza
- Art. 57 Attività di orientamento e tutorato

TITOLO VII

DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI

- Art. 58 Doveri didattici dei docenti
- Art. 59 Registrazione dell'attività didattica dei docenti

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 60 Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 61 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 62 Norme finali e transitorie

TITOLO I

OFFERTA FORMATIVA DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1 Definizioni

TITOLO I

OFFERTA FORMATIVA DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - a) per Università, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
 - b) per Statuto, lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 145 del 15 marzo 2001;
 - c) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante, norme concernenti l'Autonomia didattica degli Atenei di cui al D. M. del 3 novembre 1999, n. 509;
 - d) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca e di Master universitario;
 - e) per titoli di studio, il Diploma di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca e di Master;
 - f) per Decreti ministeriali, ove non diversamente specificato, i decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - g) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili come determinati dai decreti ministeriali;
 - h) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2 della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia;
 - i) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di studio;
 - j) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D. M. 23 dicembre 1999, e successive modifiche e/o integrazioni;
 - k) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come definito dai decreti ministeriali;
 - l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;

- m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
- n) per attività formativa, ogni attività atta a consentire la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, all'attività di studio individuale e di auto apprendimento;
- o) per *curriculum*, l'insieme delle attività formative specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio da seguire al fine del conseguimento del relativo titolo;
- p) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Università ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.

Art. 2

Autonomia didattica e Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:
 - a) gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
 - b) le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
 - c) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Università devono includere nei rispettivi Regolamenti didattici;
 - d) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con decreto rettorale e pubblicate con le modalità di cui all'art. 17, comma 95, lettera b), della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3

Strutture didattiche e Regolamenti didattici

1. Sono Strutture didattiche dell'Università:
 - a) le Facoltà;
 - b) le Classi di Corsi di studio;
 - c) i Corsi di studio, articolati in: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master di 1° e 2° livello;
 - d) eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici di qualsiasi altro genere o tipologia.
2. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono di norma disciplinate da un Regolamento didattico.
3. Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. Rientrano in tale genere di Strutture didattiche sia i Corsi di studio interfacoltà, sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o esteri: Corsi di studio interuniversita-

ri, Scuole interateneo di specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi Master congiunti.

4. Ciascuna Struttura didattica è retta da un Consiglio, la cui composizione e competenze sono disciplinate dallo Statuto o da specifico Regolamento. Per l'esame di questioni specifiche possono essere invitati a partecipare i professori a contratto.
5. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nella Facoltà sia attivato un solo Corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà.
6. Ogni Corso di studio si dota, di norma, di un proprio Regolamento Didattico. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano l'organizzazione didattica e il funzionamento dei Corsi stessi. Tali Regolamenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo dell'Università.

Art. 4 **Titoli di studio**

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea (L),
 - b) Laurea specialistica (LS),
 - c) Diploma di specializzazione (DL),
 - d) Diploma di Dottorato di ricerca (DR),
 - e) Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello.
2. L'Università può attivare, ai sensi delle leggi vigenti e secondo la disciplina fissata dagli art. 50, 51 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.
3. I Corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici e privati.
4. Il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dal successivo art. 18.
5. L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, fatte salve eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.

Art. 5
Classi di Corsi di studio

1. Le Classi di Corsi di studio sono attivate, di norma, all'interno delle Facoltà e sono costituite da uno o più Corsi di studio. Ciascuna Classe di corsi di studio può essere attivata come Classe di Facoltà o come Classe comune tra più Facoltà.
2. I Corsi di studio, che si riferiscono alla Laurea ed alla Laurea specialistica, comunque denominati dall'Università, sono raggruppati in Classi di Corso di studio, se nella loro organizzazione didattica sono stati inclusi gli obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili, secondo quanto previsto dai Decreti d'area emanati dal Ministero, per le Classi di Corso di Laurea e le Classi di Corso di Laurea specialistica.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine dei Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equipollenti. Essi sono tuttavia contrassegnati, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza, da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente e dell'indirizzo o percorso.
4. L'attivazione di una Classe di Corso di studio è subordinata all'attivazione di più di un Corso di studio ad essa appartenente nel rispetto dei decreti ministeriali ed è deliberata dal Senato Accademico su proposta motivata: delle Facoltà e dei Consigli di Corso di studio appartenenti alla stessa Classe qualora essi non si inquadrino in una Facoltà.

Art. 6
Classi di Corsi di studio di Università ed interateneo

1. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, trascorso un triennio dall'emanazione dei decreti ministeriali che individuano le classi dei corsi di studio, le Università possono individuare Classi di Corsi di studio non comprese nell'elenco delle Classi emanate dal Ministro nei Decreti d'area per le Lauree e le Lauree specialistiche. Tali Classi di Corso di studio sono denominate Classi di Corsi di studio d'Ateneo.
2. Nella fase di individuazione di una Classe di Corso di studio d'Ateneo, il Rettore, su proposta delle Facoltà concorrenti, sentito il Senato Accademico, nomina un'apposita Commissione costituita da rappresentanze di ciascuna delle suddette Facoltà.
3. La Commissione di cui al comma precedente propone al Senato Accademico l'istituzione ed il relativo ordinamento didattico della Classe di Corso di studio d'Ateneo. Il Senato Accademico delibera in merito.
4. Le competenze didattiche presenti nelle Facoltà interessate contribuiscono a definire il percorso formativo delle Classi di Corsi di studio di Ateneo.

5. Il Consiglio di Corso di studio, afferente alla Classe di Corso di studio d'Ateneo, elabora un proprio Regolamento didattico che sottopone all'approvazione della Facoltà e del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Senato Accademico provvede all'assegnazione di risorse di docenza ai Corsi di studio attivati ed afferenti alle Classi di Corsi di studio di Ateneo.
7. Le Classi di Corsi di studio interateneo ed i relativi Corsi di studio saranno attivati con convenzioni che dovranno prevedere specifici Regolamenti didattici.
8. Per l'attivazione e la regolamentazione delle Classi di Corsi di studio di Ateneo ed interateneo, si applica quanto previsto nel presente Regolamento didattico per le Classi di Corsi di studio.

Art. 7

Attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. L'istituzione di un nuovo Corso di studio, ovvero la disattivazione di corsi di studio e/o di Facoltà, può essere disposta nel rispetto delle norme in materia di programmazione e sviluppo del sistema universitario; essa è sottoposta, previa motivata relazione di uno o più Consigli di Facoltà, al Senato Accademico, che delibera in merito, acquisiti altresì gli esiti della consultazione di cui all'art. 11 comma 3 del D. M. 509/2000, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, nonché degli organi di rappresentanza studentesca. L'istituzione è stabilita con decreto rettorale che ne indica il termine di entrata in vigore.
2. Un nuovo Corso di studio si considera interfacoltà quando esso, pur afferendo dal punto di vista amministrativo alla Facoltà che ne ha proposto l'istituzione, si avvale della docenza di due o più Facoltà per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel relativo ordinamento didattico. Il Senato Accademico provvede all'assegnazione delle risorse di docenza per i Corsi di studio interfacoltà.
3. L'Università in accordo con altre università italiane e straniere può istituire Corsi di studio interateneo con le procedure previste dai precedenti comma 1 e 2. L'organizzazione e la gestione amministrativa e didattica del Corso di studio interateneo sono disciplinate dai Regolamenti previsti nelle convenzioni in base agli accordi.
4. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Università garantisce, agli studenti iscritti all'ultimo ciclo, lo svolgimento dei corsi fino alla conclusione del ciclo stesso.
5. Il Senato Accademico, di norma ogni tre anni, assicura l'aggiornamento dell'elenco delle Strutture didattiche dell'Università allegato al presente Regolamento.

Art. 8
Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo primario di mettere i laureati in condizione di percorrere un ciclo compiuto di studi che permetta loro di poter entrare nel mondo del lavoro, dotati di un sapere critico e sistematico che renda autonomi nell'esercizio delle competenze acquisite.
2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. I Regolamenti dei Corsi di studio possono richiedere, per l'accesso ai corsi, altri requisiti formativi culturali.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito in 3 anni 180 crediti formativi.

Art. 9
Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti curriculari indicativi di un'adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea specialistica.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per i Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per essi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito complessivamente 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi ai sensi del presente Regolamento.
5. L'Università può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un *curriculum* i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3, ovvero, in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di Laurea attivato presso un'altra università.

Art. 10
Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso dei requisiti previsti.
3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito, nel tempo previsto dal relativo Regolamento, un numero di crediti stabiliti dai relativi decreti ministeriali.

Art. 11
Corsi di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Università dei Corsi di Dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art.4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Facoltà, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
3. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università possono essere istituiti anche in consorzio con altre università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica conseguita nell'ambito di Classi di Corsi di studio precisato dall'ordinamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. Il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero presso un'Università straniera, qualora non sia stata dichiarata l'equipollenza del titolo stesso, potrà essere disposto, ai soli fini dell'ammissione al concorso relativo ai dottori, con le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative in vigore precedentemente all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.

5. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca è riservato ad un numero prestabilito di partecipanti ed è subordinato al superamento di una prova di ammissione.
6. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con decreti rettorali.
7. L'Università può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di ricerca congiunti o Corsi di Dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca possono essere definite dai Regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. Parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Dottorato di ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso università estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle leggi vigenti.
9. I Regolamenti didattici possono prevedere l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione della ricerca. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà interessate, sentito il parere dei Consigli di Corso di studio interessati. Tale collaborazione didattica dei dottorandi non implica oneri finanziari per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.
10. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in *curricula*, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, proposto dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico. La durata normale dei corsi non è inferiore a tre anni.

Art. 12

Corsi di Master di 1° e 2° livello

1. L'Università può attivare Corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
2. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

3. L'Università può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
4. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquistato almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di norma un anno.

TITOLO II VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA, DEL PROFITTO E CERTIFICAZIONI

Art. 13

Commissioni per la valutazione della didattica nell'Università

1. La Commissione per la valutazione della didattica è composta da:
 - un docente o ricercatore in rappresentanza di ciascuna Facoltà dell'Università,
 - da uno studente designato dal Consiglio degli studenti;
 - da un esperto di organizzazione e valutazione della didattica, designato dal Senato Accademico.
2. La Commissione esprime al Senato Accademico pareri in merito al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e al livello qualitativo dell'attività didattica dell'Università.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente tra i docenti e i ricercatori appartenenti alla Commissione stessa.
4. La Commissione svolge i propri lavori individuando idonei parametri di analisi e valutazione della didattica e funziona da osservatorio permanente a supporto di tutte le Strutture didattiche dell'Università.
5. La Commissione raccoglie ed elabora statisticamente tutti gli elementi informativi riguardanti le attività didattiche d'Università.
6. La Commissione predisponde annualmente una relazione sullo stato della didattica che invia all'esame del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.

Art. 14

Responsabilità sul regolare svolgimento dell'attività didattica

1. Nell'ambito della libertà di insegnamento, e secondo le norme dello stato giuridico, le Strutture didattiche attuano forme di verifica dell'impegno dei docenti e

dell'efficacia della didattica impartita secondo i criteri riportati nei comma seguenti.

2. Fatti e comportamenti che sono ritenuti irregolari o che sembrano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento Didattico di Ateneo, vanno segnalate dagli interessati – nel caso degli studenti anche tramite i loro rappresentanti eletti - ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio e ai Presidi di Facoltà. Ad essi spetta verificare in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.
3. Casi di particolare gravità, o per i quali non si ritenga che in prima istanza sia stato effettuato un esame adeguato, vanno segnalati al Rettore che nominerà un'apposita Commissione nel Senato Accademico, costituita in relazione ai singoli casi. La Commissione opera sotto il vincolo della riservatezza e riferisce l'esito delle sue valutazioni al Senato Accademico.
4. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alle Facoltà sono esercitate dai rispettivi Presidi. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia.

Art. 15

Costituzione delle Commissioni per la valutazione del profitto

1. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facoltà su proposta dei professori ufficiali titolari dei corsi di insegnamento.
2. Le Commissioni sono composte dal professore ufficiale dell'insegnamento che le presiede e da almeno un altro docente o cultore della materia. Esse possono articolarsi in sottocommissioni di almeno due membri, purché la loro attività avvenga sotto la presidenza ed il coordinamento del professore ufficiale titolare dell'insegnamento.
3. Nel caso di corsi composti da più moduli, la Commissione è costituita da tutti i professori ufficiali titolari di insegnamento dei moduli, nell'ambito dei quali il Preside di Facoltà designa il Presidente.
4. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio di Facoltà su richiesta motivata del professore ufficiale titolare dell'insegnamento e in base a criteri predefiniti dal Regolamento didattico di Facoltà.

Art. 16

Svolgimento degli esami per la valutazione del profitto

1. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento dalle Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio.

2. Non sono consentite anticipazioni delle date di inizio degli appelli una volta che siano rese pubbliche. Eventuali posticipazioni della data devono essere comunicate dal presidente della Commissione, con la massima tempestività, al Preside di Facoltà che le autorizza dopo aver riscontrato la condizione di necessità.
3. Ai fini del superamento di un esame è necessario conseguire un punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata all'unanimità della Commissione esaminatrice.
4. I Regolamenti di Corso di studio disciplinano le modalità di svolgimento degli esami di profitto relativi agli insegnamenti seguiti, ai fini dell'accertamento dell'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai Corsi di studio per la prosecuzione della loro carriera scolastica. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avvenire in condizioni tali da garantire l'obiettività e l'equità della valutazione.
5. Gli esami possono essere orali e/o scritti, ovvero basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici e dalle determinazioni del Consiglio del Corso di studio.
6. Il Consiglio, su proposta del professore ufficiale titolare del corso di insegnamento, può prevedere forme articolate di valutazione del profitto composte di prove in itinere, anche scritte, e/o pratiche da concludersi comunque con una prova finale.
7. Fatti salvi i casi previsti dai Regolamenti didattici, non è possibile la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, tranne nel caso in cui lo studente ritenga che la valutazione della Commissione non corrisponda alle sue aspettative.
8. Le prove di verifica del profitto, diverse dagli esami, di norma, sono sostenute a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dall'ordinamento didattico, e danno luogo a un riconoscimento di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente.
9. Tutte le prove orali di esame e le eventuali prove di verifica del profitto, differenti dagli esami, sono pubbliche. In casi particolari il Presidente della Commissione può disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute, riferendone al Preside di Facoltà.
10. Qualora gli ordinamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale, per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse. In tali casi lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole forme di accertamento.
11. La votazione è riportata a cura della Commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto universitario dello studente. L'esame superato è

registrato nella carriera dello studente con l'indicazione dei crediti acquisiti e la relativa votazione.

12. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, da restituire alla Segreteria studenti immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.

Art. 17

Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di Corso di studio. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità dell'esame;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione in organismi rappresentativi degli studenti, in attività culturali e di orientamento svolte a favore di altri studenti.
2. Gli esami sono pubblici.
3. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio, nel numero nello stesso definito.
4. I Regolamenti didattici delle singole strutture didattiche possono prevedere, per il conseguimento della laurea, una prova espositiva finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso in aggiunta o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto.
5. I Regolamenti prevedono, per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di ricerca, l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti didattici di Facoltà, dalle Strutture didattiche di riferimento, gli studenti, tenuti ai sensi del comma precedente all'elaborazione di uno scritto finale, inviano al Consiglio di Corso di studio la richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire al Consiglio:
 - a) la verifica dell'impegno didattico fra i docenti del medesimo Corso di studio;
 - b) un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
7. I Regolamenti didattici di Corso di studio disciplinano le procedure per l'attribuzione degli argomenti delle dissertazioni, le tipologie delle stesse, le modalità di designazione e le responsabilità dei docenti relatori e dei correlatori, i criteri di valutazione anche in rapporto all'incidenza sul voto finale da attribuire al *curriculum* degli studi seguiti.

8. I Regolamenti didattici di Corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea firmata dal relatore.

Art. 18

Commissione per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, abilitate al conferimento del titolo di studio, sono nominate dal Preside di Facoltà che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le commissioni, composte secondo le norme stabilite nei Regolamenti didattici, devono comunque essere costituite da almeno sette membri scelti tra professori di prima e di seconda fascia della Facoltà nonché ricercatori della stessa Facoltà in numero non superiore a due, fatta eccezione il caso in cui i ricercatori siano relatori o correlatori. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia.
2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché supplenti e professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio del Corso di studio interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.
4. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà interessate, da docenti delle diverse Facoltà.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli Regolamenti didattici.
7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 4, comma 5, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 19

Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia, D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi

universitari saranno accompagnati da un certificato denominato “Supplemento al diploma”.

3. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente e relative al suo percorso formativo.
4. Il certificato è strutturato secondo modalità proposte dalle Facoltà interessate ed approvato dal Senato Accademico. Esso contiene indicazioni relative al *curriculum* di studi seguito dallo studente e, altre eventuali informazioni relative alle esperienze maturate nel corso della preparazione della tesi di laurea.
5. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, REGOLAMENTI E ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 20

La Facoltà, il Consiglio di Facoltà e il Regolamento di Facoltà

1. La Facoltà è la Struttura didattica di appartenenza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. Il numero e le denominazioni delle Facoltà che costituiscono l'Università sono stabiliti con delibera del Senato Accademico, su proposta del Rettore.
2. La Facoltà, programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attività didattiche della Facoltà si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
3. La Facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.
4. La Facoltà può organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

5. Gli organi che compongono la Facoltà sono: il Preside ed il Consiglio di Facoltà le cui funzioni sono disciplinate dallo Statuto dell'Università.
6. I Consigli di Facoltà nell'ambito del piano di sviluppo didattico e scientifico dei Corsi di studio attivati, deliberato dagli Organi di Governo, tenuto conto del parere e delle proposte provenienti dalle Strutture didattiche interne, formulano proposte di richiesta di indizione di procedure di valutazione comparativa o di trasferimento per posti di ricercatore, di professore associato o di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare.
7. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà, nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico, è tenuto a deliberare in materia di:
 - a) calendario didattico ed eventuale articolazione dell'anno accademico in semestri;
 - b) distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, in relazione agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunto nel quadro degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti;
 - c) predisposizione del Manifesto didattico di Facoltà;
 - d) istituzione e attivazione di Corsi di studio, anche interfacoltà;
 - e) attivazione e disattivazione, proposta dai Consigli di Corso di studio, di moduli didattici;
 - f) approvazione di progetti di sperimentazione didattica, proposti dai Consigli di Classe.

Art. 21

I Consigli di Classe e il Regolamento della Classe

1. L'Università può prevedere l'istituzione dei Consigli di Classe.
2. Il Presidente del Consiglio di Classe rappresenta la Classe, convoca e presiede il Consiglio, è responsabile della conduzione della stessa in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del Consiglio, di cui attua le deliberazioni.
3. La carica di Presidente è elettiva. L'elettorato passivo spetta a tutti i membri del Consiglio di classe.
4. Il Consiglio di Classe ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività delle strutture didattiche afferenti alla Classe. Inoltre svolge i seguenti compiti:
 - a) propone l'istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio interni alla Classe a seguito di valutazioni e adeguate indagini effettuate d'intesa con i Consigli dei medesimi Corsi di studio;
 - b) stabilisce i criteri di coordinamento dei *curricula* progettati dai Corsi di studio interni e ne verifica l'applicazione;
 - c) propone l'attivazione di moduli didattici di ogni tipologia richiesti dai Corsi di studio (eventualmente anche mediante supplenze, affidamenti, contratti) o la disattivazione degli stessi;

- d) propone la copertura di posti di professori di ruolo e ricercatori, sentiti i dipartimenti interessati;
 - e) propone progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corso di studio;
 - f) organizza le attività di tutorato promosse dalla Classe;
 - g) propone progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università e guida alle preiscrizioni, realizzabili in collaborazioni con le Scuole secondarie;
 - h) propone l'organizzazione e l'attivazione di servizi didattici integrativi progettati dai Consigli di Corso di studio.
5. Il Regolamento della Classe disciplina le forme e i tempi entro cui la Classe, nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico delibera in materia di:
- a) richiesta d'istituzione di Consigli di Corso di Laurea, Laurea specialistica, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione e Corsi di Master o alternativamente può istituire specifiche Commissioni per la didattica;
 - b) formulazione di proposte per i piani triennali di sviluppo dopo aver acquisito il parere dei Consigli delle Strutture didattiche;
 - c) programmazione e coordinamento in materia di orientamento e tutorato.
6. Il Consiglio di Classe approva, entro la fine di ogni anno accademico, una relazione sulla situazione della Classe e sulla programmazione futura.

Art.22

Il Corso di studio, il Consiglio di Corso di studio

1. I Corsi di studio, sono contrassegnati da una denominazione particolare, indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali. La denominazione del Corso di studio, proposta dal Consiglio di Corso di studio, é deliberata, previo parere favorevole della Facoltà interessata, dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Corso di studio con l'eventuale collaborazione di altri Consigli di Strutture didattiche dell'Università, assolve ai compiti ed alle funzioni seguenti:
 - a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza, l'ordinamento didattico del Corso di studio comprensivo della predisposizione dei *curricula* e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali;
 - b) contribuisce alle decisioni della Facoltà e dell'Università in materia di preiscrizioni, di Orientamento e di Tutorato personalizzato degli studenti, di collaborazione con le Scuole secondarie per l'accesso agli studi universitari ed assume la gestione di questi strumenti per la parte di propria competenza;
 - c) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica ed organizza i percorsi formativi adeguati per raggiungerli, predispone e gestisce gli strumenti didattici per conseguirli;
 - d) assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari *curricula* proposti dall'ordinamento;
 - e) promuove azioni utili al conseguimento degli obiettivi formativi attraverso l'individuazione dei contenuti e delle metodologie di studio;
 - f) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettan-

- do l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
- g) predispone, sentita la Commissione didattica paritetica, di cui all'art. 28, un elenco di competenze culturali e di conoscenze minime ritenuti indispensabili per immatricolarsi o iscriversi al Corso di studio stesso;
 - h) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento e ne propone annualmente le modifiche al Consiglio di Facoltà;
 - i) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più docenti;
 - j) predispone con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento;
 - k) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
 - l) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, tra corsi di laurea, la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
 - m) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi;
 - n) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone l'annullamento o la riduzione al Consiglio di Corso di studio;
 - o) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall'articolo sui requisiti di ammissione ai Corsi di studio;
 - p) determina le modalità, dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;
 - q) agevola la leggibilità e la trasparenza dei percorsi formativi e delle relative verifiche e regola il lavoro di apprendimento posto a carico dello studente;
 - r) promuove ogni iniziativa atta a garantire la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi;
 - s) promuove il collegamento delle proposte formative ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dagli standard europei e dall'accREDITamento nella sede;
 - t) acquisisce le proposte fatte dalle Commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 28 del presente Regolamento, relative alle attribuzioni dei crediti alle attività formative e la corrispondenza tra i crediti e gli specifici obiettivi formativi programmati, il consiglio di Corso di studio delibera nel merito, acquisendo il parere della Facoltà;
 - u) formula proposte alle facoltà in merito agli insegnamenti, secondo i criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi in conformità alle norme che regolano l'attribuzione delle incombenze didattiche e organizzative dei professori e dei ricercatori;
 - v) propone alle Facoltà per la deliberazione l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti e le modalità delle relative coperture.

Art. 23

Ordinamento didattico e Regolamento del Corso di studio

1. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio è deliberato dal Senato Accademico.
2. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina:
 - a) le denominazioni;
 - a1) obiettivi;
 - a2) le relative Classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa
 - d) le caratteristiche della prova finale.
3. Il Regolamento didattico di un Corso di studio, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti. Il Regolamento è emanato con decreto rettorale.
4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano, altresì:
 - a) l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 - b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;
 - c) l'articolazione del Corso di studio in *curricula*, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un *curriculum* individuale e le relative modalità di presentazione;
 - d) l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
 - e) le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Università o di altri Atenei;
 - f) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - i) l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo e quindi le condizioni per la determinazione della qualità di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
 - j) i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
 - k) i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art.35, comma 2 del presente Regolamento;
 - l) le forme di tutorato;

- m) le modalità di frequenza degli studenti disabili e studenti lavoratori, prevedendo eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
- n) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno;
- o) le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo "Supplemento al diploma".

Art. 24

Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio non inquadrato in una Facoltà

I Corsi di studio e i servizi didattici non inquadrati in una Facoltà, oppure afferenti a più Facoltà, sono disciplinati da specifici Regolamenti predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate ed approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.

Art. 25

Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio interateneo

1. Un Corso di studio interateneo può essere organizzato e gestito dall'Università con il concorso di uno o più Atenei sulla base di apposite convenzioni.
2. Il Consiglio di Corso di studio interateneo è formato da tutti i docenti afferenti al Corso di studio interateneo indipendentemente dall'Ateneo di appartenenza.
3. Il Consiglio del Corso di studio interateneo redige un proprio Regolamento didattico. Il Regolamento è approvato dai Consigli di Facoltà interessati ed è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti. Il Regolamento va allegato alla convenzione approvata da tutti gli Atenei convenzionati.
4. Tutte le norme previste dal presente Regolamento che disciplinano un Corso di studio si applicano al Corso di studio interateneo.
5. L'ordinamento didattico del Corso di studio interateneo disciplina: il percorso formativo del Corso stesso indicando il numero dei crediti riconosciuti allo studente e che consentono una completa mobilità tra gli Atenei convenzionati.
6. L'ordinamento didattico contiene esplicita menzione del numero di crediti acquisiti dallo studente al termine del Corso di studio interateneo e, tutti quei crediti che saranno riconosciuti validi per il proseguimento del percorso formativo universitario in un Corso di studio di livello superiore in uno qualsiasi degli Atenei convenzionati.

Art. 26

Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di Master

1. Il Consiglio del Corso di studio del Master redige un proprio Regolamento didattico. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Facoltà al quale il Corso di studio del Master afferisce ed è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. Il Regolamento didattico del Master disciplina:
 - a) le modalità di iscrizione, di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
 - b) l'ordinamento didattico del Corso di studio;
 - c) la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
 - d) le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico del Corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.
4. Per quanto non esplicitamente previsto dai comma precedenti si fa rinvia a quanto stabilito nei precedenti articoli relativi agli altri corsi di studio.

Art. 27

Regolamento didattico del dottorato di ricerca

Il Regolamento didattico del dottorato di ricerca è emanato separatamente dal presente Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO IV

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA DIDATTICA

Art. 28

Commissioni didattiche paritetiche

1. Il Consiglio di ciascun Corso di studio istituisce una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente della attività didattica di un determinato Corso di studio.
2. Ogni Commissione didattica paritetica è composta da tre docenti e da due studenti, scelti tra i membri del Consiglio di Corso di studio dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o da un suo delegato che la presiede.
3. La Commissione didattica paritetica:

- a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica del Corso di studio anche attraverso la predisposizione di specifici questionari da sottoporre agli studenti;
 - b) propone al Consiglio di Corso di studio le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime parere sulla formulazione dell'elenco di competenze culturali e di conoscenze minime ritenuti indispensabili per immatricolarsi o iscriversi al Corso di studio;
 - d) esprime almeno ogni tre anni, parere sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno accademico, predispone una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di studio. Tale relazione è inoltrata alla Facoltà ed al Senato Accademico che sulla stessa acquisisce il parere della Commissione per la valutazione della didattica.

Art. 29

Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. L'attività didattica dei Corsi di studio può essere articolata in corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, oltre che corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Ciascun corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, nel secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5. Gli ordinamenti didattici possono prevedere, ai sensi dell'art. 55 anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 30

Mutuazione e sdoppiamento degli insegnamenti

1. E' consentito ricorrere alla mutuazione di insegnamenti attivati presso altri Corsi di studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire, sentito il parere del docente titolare.
2. La mutuazione è deliberata dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Con analoga procedura si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo. Le specificazioni della disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di studio.
3. Gli insegnamenti sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal comma 6, dell'art. 12 della Legge n. 341/90. Lo sdoppiamento di insegnamenti può essere proposto dal Consiglio di Corso di studio al Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti, ovvero quando sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie, in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno.
4. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studio è compito della Commissione didattica di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
5. Il Consiglio di Facoltà che attiva lo sdoppiamento degli insegnamenti fissa modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

Art. 31

Manifesto annuale degli studi

1. Il Manifesto annuale degli studi dell'Università è costituito dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà. E' approvato dal Senato Accademico e pubblicato entro il 30 giugno.
2. Le Facoltà predispongono, di norma entro il 31 maggio, il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico. Esso indica gli ordinamenti dei Corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti; le modalità di accesso ai Corsi di studio, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

La coerenza dei Manifesti predisposti dalle Facoltà rispetto alle norme in vigore è verificata dal Senato Accademico.

3. Le Strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico, mediante apposite guide o in altra forma idonea, i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 32

Calendario delle attività didattiche

1. Le attività didattiche dell'Università iniziano non oltre il 1° Ottobre di ogni anno e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo.
2. Il Senato Accademico, di norma entro il 30 giugno, delibera e rende pubblico il Manifesto degli studi contenente i *curricula* ufficiali, le modalità e i termini di immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative a tasse e contributi ed il calendario didattico.
3. I Consigli di Corso di studio, di norma entro il 31 maggio, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Facoltà e conformemente ad indicazioni di massima del Senato Accademico, il calendario didattico di ciascun Corso di studio con l'indicazione delle date iniziali e finali dei diversi periodi di svolgimento delle attività didattiche.
4. Fermo restando il numero di ore previsto dall'ordinamento, di norma si prevedono due semestri, le cui date di inizio e conclusione sono fissate dal Senato Accademico.
5. I Consigli di Corso di studio possono prevedere corsi annuali, semestrali e moduli didattici. Un corso annuale deve prevedere una durata di almeno 24 settimane nei due semestri o, se in forma compatta, di almeno 12 settimane in un semestre. I corsi semestrali si svolgono in un unico semestre ed hanno durata uguale a metà di quelli annuali. Particolari esigenze didattiche possono prevedere corsi compatti organizzati di durata e modalità decise dal Consiglio di Corso di studio.
6. Le sessioni di esame sono tre, ciascuna divisa in almeno due appelli distanziati di almeno due settimane.
7. Ulteriori appelli possono essere riservati agli studenti non a tempo pieno, lavoratori o impegnati ad assolvere obblighi di leva. Per esigenze motivate dai richiedenti, il Preside di Facoltà può autorizzare altri appelli.
8. Il calendario degli appelli di ciascuna sessione è pubblicato 2 mesi prima della data di inizio della sessione.

9. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità previste nel Regolamento Didattico del Corso di studio.
10. Durante i periodi di esame le lezioni possono essere sospese, tranne che nel caso di appelli riservati agli studenti non a tempo pieno, lavoratori o impegnati ad assolvere gli obblighi di leva.

Art. 33

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è resa pubblica, secondo forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

Art. 34

Modalità di iscrizione ai Corsi di studio

1. Al Manifesto degli studi sono allegate le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
2. L'ammissione ai Corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata, ai sensi della normativa in vigore, dal Senato Accademico sentito il parere della Commissione didattica di Ateneo e il Consiglio degli studenti.
3. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio.
4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti per la partecipazione.
5. Il Senato Accademico determinerà i termini di scadenza delle domande di immatricolazione. Il Rettore, sentiti i presidi delle Facoltà interessate, può concedere deroghe ai termini di cui sopra fino al 31 dicembre, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica e amministrativa dei Corsi di studio.

6. Gli studenti possono iscriversi ad un Corso di studio richiedendo la qualifica di studente a tempo pieno o di studente non a tempo pieno, ai sensi dei successivi artt. 36 e 37.

Art. 35

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai Regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.
2. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente, i Consigli di Corso di studio possono prevedere internamente a ciascun Corso di Laurea l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e formative integrative, previste dall'ordinamento didattico, possono essere svolte anche da docenti di prima e di seconda fascia o da ricercatori facenti parte del Consiglio di Corso di studio, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dai Regolamenti per l'incentivazione dei docenti.
3. Laddove la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Corso di studio può proporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà l'indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
4. Per l'ammissione ai Corsi di studio di livello superiore a quelli già in possesso dell'interessato, i relativi Regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente, con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Università o presso altre università italiane riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio di Corso di studio e con il superamento dei relativi esami.

Art. 36

Studente a tempo pieno

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel Corso di studio. Lo studente a tempo pieno ha l'obbligo di frequenza delle attività didattiche.

2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai Corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti.
4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un Corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo Corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio *curriculum* sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del Corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri determinati dal Senato Accademico.
6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi di studio presso università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato Corso di studio. I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
7. Nel periodo di frequenza dei Corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera relativa al corso di studio fermo restando la validità dei crediti acquisiti fino alla verifica della loro obsolescenza da parte degli organi competenti.
9. Ogni anno accademico possono essere bandite un numero massimo di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei Corsi di studio dell'Università. Le borse di studio per l'incentivazione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentito il parere del Consiglio degli studenti. Tale beneficio è attribuito sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente.

Art. 37
Studenti non a tempo pieno

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un Corso di studio con la qualifica di studente non a tempo pieno.

2. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti non a tempo pieno. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. Lo studente già iscritto a un Corso di studio, assume la qualifica di studente non a tempo pieno qualora all'atto del rinnovo dell'iscrizione, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l'intero *curriculum* e non abbia acquisito entro la durata annuale del Corso medesimo il numero di crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio.
5. La condizione di studente non a tempo pieno è modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste dal Corso di Laurea.
6. I Regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere che lo studente nella condizione di cui al comma precedente perché in ritardo, possa assolvere a parte del carico didattico previsto per l'anno successivo al fine di poter rientrare nella condizione di studente a tempo pieno.
7. Lo studente di un Corso di studio che non ha frequentato gli insegnamenti per i quali siano richiesti specifici attestati di frequenza, qualora rinnovi l'iscrizione, è iscritto al medesimo anno di corso senza che questo gli sia computato ai fini della determinazione della posizione di studente non a tempo pieno.
8. Lo studente può conservare la qualifica di studente non a tempo pieno oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal Regolamento del Corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia. Trascorso questo periodo egli decade dalla posizione di studente.

Art. 38 **Studenti fuori corso e ripetenti**

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività previste dall'ordinamento del corso al quale è iscritto, non abbia superato gli esami e le prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l'intero *curriculum* e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio.
2. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro i termini determinati, su proposta della struttura didattica interessata. In caso contrario le attività formative di cui ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. Il Consi-

glio del corso di studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

3. Si considera studente ripetente lo studente che entro la durata normale del corso cui è iscritto non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso.
4. Lo studente che non abbia acquisito attestati di frequenza di discipline di anni precedenti, può a sua richiesta iscriversi come ripetente dell'ultimo anno frequentato avendo come obbligo la frequenza dei soli corsi non frequentati.

Art. 39

Studenti lavoratori

1. Lo studente si considera lavoratore quando esercita in maniera duratura un'attività subordinata o autonoma. E' equiparato allo studente lavoratore lo studente che, per documentate ragioni personali, economiche o sociali, è impossibilitato alla frequenza delle attività didattiche.
2. Lo studente lavoratore può chiedere di svolgere le attività didattiche e conseguire i crediti relativi a ciascun anno accademico in due anni accademici. La scelta effettuata all'inizio dell'anno accademico non può essere mutata prima che siano trascorsi due anni accademici.

Art. 40

Sospensione degli studi

1. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare di leva, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.
2. In deroga all'art. 34 comma 3 è consentita la sospensione della carriera universitaria in caso di ammissione e/o iscrizione ad un corso post-laurea (master, specializzazione, dottorato di ricerca), ovvero per corsi svolti presso Accademie ed Istituzioni militari, anche se in Convenzione con altra Università. La sospensione opera per l'intera durata del corso post-laurea.
3. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga le tasse universitarie e non può sostenere alcun tipo di prova d'esame.

Art. 41

Riconoscimento dell'attività formativa svolta da studenti "decaduti o rinunciatari"

1. Gli studenti già iscritti ai vecchi corsi di laurea, decaduti o rinunciatari possono iscriversi ex novo ad uno qualsiasi dei corsi di laurea introdotti dal D.M. 3 novembre 1999 n. 509, attivati presso le Facoltà dell'Ateneo.
2. All'atto della nuova immatricolazione lo studente può richiedere il riconoscimento in crediti degli esami sostenuti e superati nella precedente carriera non conclusa.

3. Si precisa che il predetto riconoscimento in forma di crediti degli esami superati nella prima carriera non conclusa non è automatico né da considerarsi un diritto acquisito dallo studente.
4. La pregressa carriera sarà oggetto di un'attenta valutazione da parte della struttura didattica competente che, in particolare, verificherà l'attualità dei contenuti degli esami superati a suo tempo, prima di stabilirne il valore in crediti.”.

Art. 42 **Curricula**

1. I *curricula* ed i contenuti di massima degli insegnamenti previsti dal Consiglio di Corso di studio sono deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà entro il 30 maggio e resi pubblici entro il 30 giugno dell'anno accademico precedente a quello cui si riferiscono.
2. Lo studente deve definire, anno per anno, i corsi di insegnamento a sua scelta.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei *curricula* fissati nel Manifesto dall'ordinamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un *curriculum* individuale. In entrambi i casi lo studente deve optare per uno dei *curricula* nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal Manifesto degli studi.
4. I *curricula* indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai Decreti di Area, e dai relativi ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando:
 - a) se annuali, semestrali, moduli, ecc....;
 - b) il numero dei crediti attribuiti a ciascuno di essi;
 - c) la loro collocazione nei successivi periodi didattici;
 - d) le eventuali propedeuticità.

Art. 43 **Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali**

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio avviene dal 01 agosto al 31 dicembre, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dai Regolamenti di competenza.
2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e può essere ottenuta mediante apparecchiature informatiche qualora essi non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli dei Corsi di studio che possono delegare tale funzione a specifiche Commissioni didattiche, e che fungono altresì da Strutture di orientamento in materia. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione.

3. I Consigli dei Corsi di studio sono tenuti a concludere l'esame dei piani di studio individuali proposti e a pronunciarsi in via definitiva su di essi entro il 31 gennaio.
4. Lo studente ha comunque il diritto di proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
5. I Regolamenti di Facoltà possono stabilire speciali modalità per la revisione, fuori dai termini previsti, dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessità di sostituire entro un limite stabilito dal Regolamento stesso, esami indicati in precedenza.
6. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
7. Gli esami, eventualmente sostenuti con esito positivo, relativi ad insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio né saranno computati ai fini della media.

Art. 44

Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario esprime l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono a norma dei decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a decreto ministeriale.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull'Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le

quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento didattico del Corso di studio.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati per un utile sviluppo del *curriculum* e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno e studenti impegnati non a tempo pieno ai sensi degli artt. 36 e 37.
7. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di studio, di crediti acquisiti dallo studente e corrispondenti alla documentata acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà e in forme regolamentate dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
8. Compete al Consiglio di Corso di studio, nel caso di trasferimento da altra Università o di passaggio di corso tra Facoltà della stessa Università, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel corso di provenienza.

Art. 45 **Sanzioni disciplinari**

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore ed alla Commissione disciplinare di Ateneo di cui al successivo comma 4.
2. Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c) esclusione da uno o più esami di profitto anche per più di una sessione;
 - d) sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita di frequenze e sessioni di esami.
3. La procedura di accertamento della violazione prevede la segnalazione al Rettore il quale, ove ravvisi l'applicabilità della sanzione di cui alla lettera a) del prece-

dente comma, vi provvedere direttamente sentito lo studente. Qualora il Rettore ritenga applicabili le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del citato comma, ne informerà la Commissione disciplinare di Ateneo.

4. La Commissione è costituita da un docente di ruolo per ciascuna Facoltà, designato dal rispettivo Consiglio di Facoltà, nonché da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti. La Commissione elegge il Presidente ed il Segretario tra i docenti di ruolo.
5. Lo studente deve essere informato del procedimento a suo carico almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta di audizione. Può presentare la sua difesa per iscritto e/o richiedere di essere sentito personalmente. La mancata partecipazione dello studente alla seduta di audizione non comporta l'interruzione del procedimento a suo carico.
6. I giudizi della Commissione di disciplina sono resi esecutivi dal Rettore. Le sanzioni sono registrate nella carriera scolastica e trascritte nei fogli di congedo.
7. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 2 sarà data comunicazione a tutte le Università italiane.

TITOLO V
MOBILITA' DEGLI STUDENTI
A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Art. 46
Trasferimenti degli studenti
ad altro Corso di studio nell'ambito dell'Università

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro Corso di studio attivato presso l'Università.
2. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore previo parere favorevole del Consiglio di Corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
3. Il trasferimento ad un corso di studio a numero chiuso e/o programmato è subordinato alla partecipazione alla relativa selezione e conseguente collocazione in posizione utile in graduatoria.
Le strutture didattiche possono disciplinare la copertura, per mobilità, di posti resisi vacanti a seguito di rinunce o trasferimenti.
4. Nei casi di passaggio a Corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica.
5. I Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della maturata carriera in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, per gli studenti che chiedano l'abbreviazione degli studi contestualmente all'iscrizione ad un de-

terminato Corso di studio. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al Corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Corso di studio.

Art. 47

Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio secondo criteri stabiliti dai Regolamenti Didattici. Il riconoscimento, da parte dell'Università, di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei *curricula* individuali, di attività formative impartite nell'Università e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso. Nel caso in cui il titolo straniero conseguito corrisponda a quello conclusivo del Corso di studio già frequentato presso l'Università. L'equipollenza, ove concessa, comporta la conclusione della carriera scolastica. Nel caso in cui il titolo riguardi un altro ambito di studi, e lo studente chieda di riprendere la carriera sospesa, possono essere convalidati gli esami affini sostenuti e trasformati in crediti formativi da una Commissione didattica nominata dal Consiglio di Corso di studio, con conseguente abbreviazione dell'iter scolastico.

Art. 48

Mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti di qualsiasi Corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Corso di studio, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri Regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

3. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero, per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza, possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio, al fine dell'attribuzione dei crediti, o dalla Commissione didattica, in sede di valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 49

Didattica internazionale

1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università, purché soddisfino i requisiti formativi stabiliti dai singoli Regolamenti didattici di Facoltà. La norma si applica nei casi di accordi internazionali di reciprocità in materia, ovvero previa comparazione dei percorsi didattici da parte dei Consigli di Corso di studio, sentito il parere della Commissione per la didattica dell'Università. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere l'esame finale di laurea o di diploma senza obblighi o con obblighi parziali di superamento di esami.
2. Previa delibera del Consiglio di Corso di studio, nella certificazione della carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero, ed eventualmente delle relative modalità.

Art. 50

Ammissione alla frequenza di corsi singoli presso l'Università da parte di studenti iscritti presso università estere

1. Previa delibera dei competenti Consigli delle Strutture didattiche, gli studenti iscritti presso università estere possono essere ammessi a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione. In questo caso, gli studenti versano una tassa universitaria il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri determinati dal Senato Accademico.
2. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

Art. 51

Trasferimento degli studenti dell'Università presso altre università

1. Lo studente può ottenere, a richiesta, il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore entro il 31 dicembre e previo versamento del contributo apposito. Lo studente, in tal caso, ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione comprensiva della prima rata di contributi ad eccezione della tassa regionale e dei bolli.

2. In deroga al precedente comma, può essere richiesto dallo studente anche in data successiva al 31 dicembre, subordinatamente alla presentazione di attestazione di accettazione da parte dell'Università ricevente. In tal caso non si dà corso al rimborso delle tasse e contributi versati.

Art. 52

Mobilità degli studenti nell'ambito del dottorato internazionale

1. L'Università favorisce la mobilità dei propri dottorandi verso università straniere per lo svolgimento di periodi di ricerca.
2. I Regolamenti didattici del dottorato disciplinano gli accordi con università straniere per l'istituzione di Corsi di studio di dottorato in co-tutela. Nell'ambito di tali accordi e sulla base della reciprocità è consentita la mobilità degli studenti.
3. I Regolamenti di cui al precedente comma devono prevedere le modalità di riconoscimento del titolo di dottorato a livello internazionale e contenere le seguenti norme aggiuntive:
 - la nomina di un tutore italiano e di tanti tutori quanti saranno i paesi stranieri che saranno sede per lo svolgimento del dottorato;
 - l'autorizzazione a discutere la tesi accordata dal Collegio dei docenti del dottorato sulla base di un rapporto redatto da tutori appartenenti all'Università italiana e a quella (o quelle) straniera;
 - la presenza, in seno alla Commissione che assegna il titolo, di almeno un membro appartenente ad una delle università straniere;
 - l'obbligo di discutere la tesi, almeno in parte, in una seconda lingua straniera;
 - l'aver svolto la tesi di dottorato per almeno un semestre in un'università o Istituto di altro paese straniero.

TITOLO VI

ATTIVITA' DIDATTICHE SPECIALI

Art. 53

Frequenza di singoli corsi di insegnamento

1. Il Senato Accademico, su proposta delle singole strutture didattiche, può istituire corsi singoli o attività formative di qualsiasi tipo, dando la possibilità di sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di formazione permanente (long-life learning).
2. L'iscrizione e la frequenza è consentita indipendentemente dal possesso del titolo di studio previo pagamento del relativo contributo.
3. I laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi singoli e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio da loro seguiti per il conseguimento della laurea, ma che siano richieste per l'ammissione a Corsi di studio di livello

superiore o concorsi pubblici, ovvero per l'iscrizione ad albi professionali, possono essere iscritti ai corsi di cui al comma 1 dietro pagamento del relativo contributo.

4. L'entità del contributo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 54

Frequenza di Corsi intensivi

Al fine di favorire il decentramento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, il Senato Accademico, ricevuto il parere della Commissione per la valutazione della didattica dell'Università sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di studio, attribuisce ai Corsi di studio iniziative didattiche aggiuntive rispetto all'impegno istituzionale dei docenti.

Art 55

Attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, assicurano i seguenti servizi didattici integrativi:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
 - b) corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati;
 - c) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso;
 - d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - e) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
 - a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d) corsi di formazione permanente;
 - e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le singole Strutture didattiche organizzano le attività integrative, sulla base di uno specifico piano prevedendo anche la partecipazione di docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università.

5. Per queste attività l'Università su proposta delle singole Strutture didattiche possono stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
6. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività integrativa secondo le norme previste per l'incentivazione. Su tale proposta si esprimerà la Commissione per la valutazione della didattica dell'Università. Il Senato Accademico delibererà in merito alle proposte stesse.
7. Le attività didattiche di cui ai comma precedenti possono essere valutate nel computo dell'impegno didattico minimo o far parte delle attività didattiche legate all'incentivazione dei docenti e dei ricercatori.

Art. 56

Didattica multimediale e a distanza

1. L'Università promuove idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, avvalendosi delle strutture tecniche e del Centro di Servizio di Ateneo, costituito con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 57

Attività di orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono finalizzate a rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e ad assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti a prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme.
2. Il Senato Accademico provvede con un apposito Regolamento ad organizzare le attività di orientamento e le attività tutorie previste dalle leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta del Corso di studio, percorso degli studi universitari, accesso al mondo del lavoro).
3. L'Università promuove attività di orientamento e tutorato per mezzo di un apposito Servizio per l'orientamento e tutorato, che svolge anche funzioni di osservatorio della domanda di formazione. Tale Servizio può operare anche in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria superiore ed altre istituzioni pubbliche e private.
4. Compete a tale Servizio, organizzare, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati, in accordo con le Strutture didattiche e di servizio interessate dell'Università, ogni iniziativa utile agli scopi indicati, quali la raccolta e la messa a disposizione di informazioni e dati statistici aggiornati sulle situazioni di riferimento, la promozione di corsi ed incontri di orientamento, la pro-

mozione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo sui Corsi di studio, la pubblicazione di un periodico informativo per l'orientamento ed il tutorato degli immatricolati, degli iscritti e dei laureati dell'Università.

5. Il coinvolgimento dei docenti e dei ricercatori nella realizzazione effettiva delle attività del Servizio per l'orientamento e tutorato può essere considerato come attività didattica e può rientrare nell'ambito della incentivazione.

TITOLO VII ATTIVITA' DIDATTICA DEI DOCENTI

Art. 58 Doveri didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, in base alle relative norme di stato giuridico.
2. I docenti sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di attività didattica per un impegno minimo di 70 ore all'anno di lezioni in forma cattedratica o seminariale. Questo limite di impegno orario è indipendente dall'inquadramento del docente in una delle Strutture didattiche dell'Università, e costituisce l'impegno didattico istituzionale minimo. Queste attività didattiche obbligatorie possono essere articolate in diversi moduli d'insegnamento di varia tipologia e durata.
3. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica dell'Università per soddisfare particolari esigenze didattiche può determinare un limite maggiore di ore che costituiscono l'impegno didattico istituzionale minimo.
4. I Regolamenti didattici di Facoltà devono prevedere le obbligatorio di presenza settimanale minima dei docenti di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e derivanti da attività tutoria, sia alla eventuale suddivisione del Calendario didattico in trimestri, quadrimestri e/o semestri.
5. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Facoltà.
6. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Università.

7. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
8. Ciascun docente ha il dovere di essere relatore di un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.
9. Lo svolgimento di supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, ovvero lo svolgimento di attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, nonché l'espletamento di altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno sono disciplinati dal Regolamento Interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato del D.L. 29/93.
10. Il Senato Accademico individuerà le situazioni di impegno didattico per i docenti che ricoprono cariche accademiche.

Art. 59

Registrazione dell'attività didattica dei docenti

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside o del Presidente del Consiglio di Corso di studio.
3. Al termine dell'attività didattica il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Successivamente il registro viene consegnato al Preside per la trasmissione all'Ufficio del Personale Docente.
4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte del Senato Accademico.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al presente Regolamento didattico di Ateneo sono accluse le tabelle:
 - a) delle strutture didattiche attivate presso l'Università;
 - b) gli ordinamenti didattici dei propri Corsi di studio adeguati in base al D.M. n. 509/99.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere favorevole del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 61

Modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

Art. 62

Norme finali e transitorie

1. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.
2. I Regolamenti Didattici di Facoltà assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea specialistica disciplinati dalle norme dal presente

Regolamento Didattico che sono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Consigli di Corso di studio formulano le regole di transizione relative ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.

3. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti, sono considerate come richieste di passaggio di Corso.
4. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari, istituiti presso l'Università o presso altre Università italiane, in base a ordinamenti didattici previgenti sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini Speciali, istituite presso l'Università o presso altre università italiane, qualunque ne sia la durata.
5. Le Scuole di Specializzazione istituite in base alle normative previgenti presso le quali (ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 13, comma 6) non possono essere attivati i Corsi di specializzazione previsti dal presente Regolamento didattico sono disattivate entro l'anno accademico 2002-2003.
6. I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti in base alle normative previgenti, continueranno il loro normale svolgimento fino ad esaurimento del percorso curriculare previsto dai Regolamenti vigenti.
7. Le norme relative agli studenti non a tempo pieno, si applicano agli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico di entrata in vigore del presente Regolamento. Agli studenti già iscritti alla medesima data continuano ad applicarsi gli attuali trattamenti.
8. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento e da quanto disposto in materia didattica dai Regolamenti didattici di Facoltà e da quelli dei singoli Corsi di studio sono competenti, in prima istanza il Presidente del Corso di studio e il Preside di Facoltà; in mancanza di soluzioni il Senato Accademico.
9. Il Senato Accademico stabilirà tempi e modalità di attivazione e funzionamento anche parziale dei Consigli delle singole strutture didattiche. Nelle more dell'attivazione, le relative competenze e incombenze sono demandate ai Consigli delle Facoltà.
10. I Consigli di Facoltà possono individuare percorsi didattici compatibili con il dettato del D.M. 4 agosto 2000 finalizzati alla gestione della transizione ai corsi di laurea del nuovo ordinamento da parte degli studenti iscritti ai corsi delle lauree quadriennali e dei diplomi universitari .